

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

COM.TEL INNOVATION S.R.L.

IN

COM.TEL S.P.A.

redatto ai sensi degli articoli 2505 e 2501-ter del Codice Civile

1. PREMESSA E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il presente progetto di fusione prevede l'incorporazione di Com.Tel Innovation S.r.l. ("**Comtel Innovation**", o "**Società Incorporanda**") in Com.Tel S.p.A. ("**Comtel**", o "**Società Incorporante**", e, congiuntamente alla Società Incorporanda, le "**Società Partecipanti alla Fusione**") ed è stato congiuntamente redatto e predisposto dagli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2505 e 2501-ter del Codice Civile (il "**Progetto di Fusione**").

L'operazione descritta nel presente Progetto di Fusione consiste nella fusione per incorporazione di Comtel Innovation in Comtel; tale operazione – essendo il capitale sociale di Comtel Innovation interamente detenuto da Comtel alla data del presente Progetto di Fusione – è qualificabile come incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2505 del Codice Civile (la "**Fusione**"); pertanto, si applicheranno alla Fusione le semplificazioni ivi previste. In particolare, ai sensi del primo comma dell'articolo 2505 del Codice Civile:

- al Progetto di Fusione non si applicano le disposizioni di cui ai numeri 3), 4), e 5) del primo comma dell'articolo 2501-ter del Codice Civile;
- gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione non sono tenuti a predisporre la relazione di cui all'articolo 2501-quinquies del Codice Civile; e
- le Società Partecipanti alla Fusione non sono tenute a nominare uno o più esperti per la redazione della relazione di cui all'articolo 2501-sexies del Codice Civile.

Alla luce di quanto sopra, si premette altresì che:

- in data 10 dicembre 2025 i consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di procedere alla Fusione nei termini meglio descritti nel proseguito ed hanno conseguentemente approvato il presente Progetto di Fusione;
- alla Fusione, per richiamo della Massima n. 180 del Consiglio Notarile di Milano del 9 luglio 2019, si applica l'esenzione dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del Codice Civile, espressamente prevista dall'articolo 2505-bis, comma 1, del Codice Civile in caso di incorporazione di società possedute al novanta per cento;
- né Comtel né Comtel Innovation si trovano nelle condizioni di impedimento previste dall'articolo 2501, comma 2, del Codice Civile;
- ricorrendo i requisiti previsti dall'articolo 2505, comma 2, del Codice Civile, nonché essendo possibile ai sensi dell'articolo 25.6 dello statuto sociale di Comtel, la Fusione sarà deliberata, rispettivamente, (i) dall'organo amministrativo della Società Incorporante, e (ii) dall'assemblea dei soci della Società Incorporanda, fermo in ogni caso il disposto di cui all'articolo 2505, comma 3, del Codice Civile;
- non ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2501-bis del Codice Civile prevista per le fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento.

2. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

La Fusione è motivata dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla Società Incorporante delle attività della Società Incorporanda, al fine di creare nuove sinergie anche attraverso la razionalizzazione della *governance* e della gestione delle relative strutture operative. Le sinergie ed i risparmi derivanti dall'incorporazione di Comtel Innovation in Comtel a seguito della Fusione sono molteplici, tra cui, ad esempio, la presenza di un unico organo amministrativo e di un solo centro contabile-amministrativo, la redazione di un solo bilancio, nonché la riduzione dei costi generali legati alla gestione amministrativa, l'efficientamento correlato alla concentrazione nella società incorporante del personale, di tutte le attività commerciali di vendita e di acquisto, ed in generale di tutte quelle di supporto alla gestione del business.

La Fusione, quindi, risulta essere vantaggiosa, poiché permette di conseguire un risparmio sui costi amministrativi, fiscali e gestionali, nonché di razionalizzare la struttura interna e amministrativa del Gruppo.

La Fusione, così come ipotizzata e a giudizio del management delle Società Partecipanti alla Fusione, non presenta alcun aspetto negativo né crea alcun pregiudizio all'unico socio della Società Incorporanda, così come alla compagine sociale della Società Incorporante, né ai terzi creditori che, in ogni caso, potranno esercitare il diritto di opposizione alla Fusione ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile.

3. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

(i) Società Incorporante

Com.Tel S.p.A., con sede legale in via Vittor Pisani 10, 20124 Milano, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 04367511005, R.E.A MI-1712333, capitale sociale risultante presso il Registro delle Imprese alla data di approvazione del presente progetto pari a Euro 869.959,40 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 18.422.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Da oltre 30 anni Comtel è leader nell'integrazione di sistemi ICT (Information & Communication Technology) in Italia per la trasformazione digitale delle imprese. La missione è offrire competenze consolidate e tecnologie innovative per organizzare connessioni globali, rendendo i dati accessibili ovunque e semplificando la gestione aziendale. La multiconnettività rappresenta l'impegno e la visione di Comtel per rendere realmente il mondo più vicino, connettendo persone, tecnologie e informazioni, ovunque essi si trovino attraverso un'unica infrastruttura dinamica e scalabile.

Le azioni di Comtel, a decorrere dal 17 febbraio 2025, sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**") e non subiranno modifiche per effetto della Fusione.

(ii) Società Incorporanda

Com.Tel Innovation S.r.l. con sede legale in via Cornaggia 58, 20092 Cinisello Balsamo (MI), codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05173790964, R.E.A MI-1801133, capitale sociale risultante presso il Registro delle Imprese alla data di approvazione del

presente progetto pari a Euro 2.500.000 – capitale sociale deliberato, ed Euro 3.500.000 – capitale sociale sottoscritto e versato, avente Comtel quale socio unico.

Comtel Innovation è una società operante nel mercato italiano attraverso attività di marketing, assistenza e supporto nei seguenti settori: (i) soluzioni *on-premises unified communication*, (ii) soluzioni UCaaS (*unified communication as a service*), e (iii) tecnologie e soluzioni di autenticazione biometrica, con particolare riferimento a *NeoFace Watch* nel settore pubblico.

ComTel Innovation è una società interamente controllata da Comtel a far data dal 18 luglio 2025. In particolare, in data 18 luglio 2025 Comtel ha finalizzato l'acquisizione dell'intero capitale sociale di NEC Italia S.p.A. Successivamente, giusta delibera dell'assemblea dei soci in seduta straordinaria del 1° agosto 2025, NEC Italia S.p.A. ha (i) modificato il tipo societario, passando dalla forma di società per azioni alla forma di società a responsabilità limitata, e, contestualmente (ii) modificato la propria denominazione sociale, passando pertanto da "NEC Italia S.p.A." a "Com.Tel Innovation S.r.l."

4. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICAZIONI DERIVANTI DALLA FUSIONE

Lo statuto della Società Incorporante vigente alla data odierna non subirà alcuna modifica per effetto della Fusione.

Il testo dello statuto sociale della Società Incorporante, che rimarrà pertanto in vigore al perfezionamento della Fusione, è accluso al presente Progetto di Fusione sub Allegato "A".

Resta inteso che, qualora lo statuto della Società Incorporante dovesse subire modifiche prima della data di efficacia della Fusione (ad esempio, all'entità del capitale sociale e al numero di azioni in circolazione), tale statuto rimarrà quello in vigore all'efficacia della Fusione.

5. RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Considerato quanto asserito in premessa, la Fusione si qualifica quale fusione per incorporazione di società interamente posseduta, risultando, quindi, applicabile la procedura semplificata di cui all'articolo 2505 del Codice civile. Infatti, come noto, la Società Incorporante detiene già (e deterrà alla data del perfezionamento della Fusione) direttamente la totalità del capitale sociale della Società Incorporanda.

In ragione di ciò, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 2501-ter, comma 1, n. 3) del Codice Civile, in base alla quale dal progetto di fusione deve risultare "*il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro*" in quanto nella Fusione in esame: (i) non sussiste alcun rapporto di concambio delle azioni/quote, e (ii) non sussistono conguagli in denaro.

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DALLA QUALE TALI AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI

Nell'ambito della Fusione, le quote rappresentative del capitale sociale della Società Incorporanda saranno annullate senza alcun concambio né conguaglio in danaro né conseguente emissione di nuove quote a servizio dell'unico socio Comtel, che, invece, vedrà annullata la propria diretta partecipazione nella Società Incorporanda. Di conseguenza, non sussistendo la necessità di determinare alcun

rapporto di cambio, la Società Incorporante non procederà ad alcun mutamento del proprio capitale sociale (e conseguente emissione di nuove azioni, il cui numero risulterà pertanto invariato) e assumerà nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi sulla base dei valori contabili degli stessi, così come risulteranno nella contabilità della Società Incorporanda alla data di efficacia della Fusione.

In relazione a detta circostanza, non si dà luogo alla necessità delle indicazioni di cui all'articolo 2501-ter, comma 1. n. 5) del Codice Civile, relativamente alle modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante nonché della data dalla quale tali azioni partecipano agli utili.

7. EFFICACIA DELLA FUSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Effetti contabili e fiscali

Gli effetti contabili e quelli fiscali della Fusione decorreranno a partire dal 1° gennaio 2026.

Effetti civilistici

Per quanto concerne gli effetti civilistici della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2 del Codice Civile, questi si produrranno, alternativamente, (i) alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione al Registro delle Imprese, ovvero (ii) ad una data successiva individuata nell'atto di Fusione, sempre che l'atto di Fusione sia iscritto presso il Registro delle Imprese prima di tale data.

8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono categorie di soci ai quali sia riservato un trattamento particolare o privilegiato, né vi sono titoli diversi dalle azioni e che incorporeranno diritti particolari diversi per ciascuna classe, come può evincersi dallo statuto sociale della Società Incorporante.

9. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PREVISTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.

10. GESTIONE CONTRATTI E SITUAZIONI PATRIMONIALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504-bis del Codice Civile, la Società Incorporante assumerà i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i suoi rapporti attivi e passivi, anche processuali, anteriori alla data di efficacia della Fusione. Pertanto, i contratti in essere con la Società Incorporanda e non ancora conclusi alla data di efficacia della Fusione, proseguiranno in capo alla Società Incorporante.

11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il presente Progetto di Fusione, approvato dai rispettivi organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione, sarà depositato, ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 3, del Codice Civile, per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, ove entrambe le Società Partecipanti alla Fusione sono iscritte. Ai sensi degli articoli 2505, comma 2, e 2501-septies del Codice civile, il presente Progetto di Fusione, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi approvati dalle Società partecipanti alla Fusione, è depositato presso le sedi sociali e sarà pubblicato sul sito internet di Comtel.

Si rappresenta che la stipula dell'atto di Fusione e il perfezionamento della Fusione stessa sono subordinati al rilascio da parte dell'Autorità Governativa dell'autorizzazione alla Fusione (sia essa espressa o tacita, allo spirare del termine di legge applicabile, ovvero tramite conferma circa la non applicabilità della normativa) ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

L'avveramento della predetta condizione dovrà essere attestato dall'organo amministrativo delle Società Partecipanti alla Fusione.

Si rende noto, inoltre, che ai sensi della “*Procedura per le Operazioni con Parti Correlate*” approvata dal consiglio di amministrazione di Comtel nella riunione del 29 novembre 2024 (la “**Procedura OPC**”), Comtel e Comtel Innovation sono parti correlate, poiché quest'ultima è una società interamente controllata dalla prima. Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'articolo 13, lettera (g) della Procedura OPC, la stessa non trova applicazione con riferimento ad operazioni con o tra società controllate da Comtel, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano “Interessi Significativi” (come definiti nella medesima Procedura OPC) di altre parti correlate della Società Incorporante, da escludersi nella Fusione in esame. Ne consegue che la Società Incorporante non sarà tenuta ad espletare le procedure previste dalla Procedura OPC, salvo l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla medesima in qualità di emittente titoli ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

Si segnala infine che ad alcuni amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione potranno essere conferiti, in via disgiunta tra loro, i più ampi poteri per:

- operare i depositi, le iscrizioni e le pubblicazioni e, in genere, per compiere tutti gli atti e adempimenti conseguenti e successivi si alla delibera di Fusione, ex articoli 2502 e seguenti del Codice Civile, sia all'atto di Fusione, di cui agli articoli 2504 e seguenti del Codice Civile;
- apportare al presente Progetto di Fusione qualunque variazione o integrazione eventualmente richiesta dalle competenti autorità in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
- intervenire all'atto di Fusione.

Il seguente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Progetto di Fusione:

- Allegato “A” – Statuto della Società Incorporante

Milano, 10 dicembre 2025

In nome e per conto di **Com.Tel S.p.A.**



Nome: Fabio Maria Lazzerini

Carica: Amministratore Delegato

In nome e per conto di **Com.Tel Innovation S.r.l.**

Nome: Stefano Asperti

Carica: Amministratore Delegato

STATUTO

Com.Tel S.p.A.

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione sociale

- 1.1** È costituita una società per azioni denominata “**Com.Tel S.p.A.**” (la “**Società**”). La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2

Sede legale

- 2.1** La Società ha sede legale nel comune di Milano, all’indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.
- 2.2** L’organo amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste ai sensi di legge, succursali, filiali, uffici, depositi, magazzini, rappresentanze, agenzie e unità locali in genere purché non aventi natura di sede secondaria, sia in Italia che all’estero.

Articolo 3

Domicilio

- 3.1** Per quanto concerne i rapporti con la Società, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto, dei soci è quello che risulta dai libri sociali; i recapiti degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore sono quelli comunicati alla Società.

Articolo 4

Durata

- 4.1** La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
- 4.2** La Società può essere anticipatamente sciolta o prorogata, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, ai sensi di legge.

Articolo 5

Oggetto

- 5.1** La Società ha per oggetto:
- la costruzione, anche per conto terzi, la commercializzazione, l’installazione e la manutenzione di apparecchiature per telecomunicazioni, di prodotti elettrici, elettronici, meccanici ed elettromeccanici, di apparecchi per illuminazione di impianti di sicurezza, impianti tecnologici, stazioni di energia e di conduttori normali e speciali;
 - lo studio, la produzione, la commercializzazione, l’acquisizione e la

- concessione in licenza, l'acquisizione e la concessione in locazione, la manutenzione, l'aggiornamento, la traduzione, la riproduzione, la trasformazione, ed ogni altra modificazione di programmi per l'elaborazione elettronica dei dati di qualsiasi natura e di prodotti affini;
- la realizzazione di studi nel campo delle infrastrutture degli impianti di telecomunicazione e delle reti informatiche;
 - la vendita, progettazione e noleggio di apparati e sistemi informatici, e consulenza organizzativa e informatica;
 - la vendita, progettazione, servizio di noleggio e assistenza di sistemi e impianti di diffusione audiovisiva;
 - la vendita ed erogazione di servizi di formazione professionale e aziendale in materie attinenti all'oggetto sociale.

La Società, nello svolgimento delle attività sopra indicate, potrà assumere e conferire mandati di agenzia e di rappresentanza e intraprendere ogni altra azione comunque connessa o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Inoltre, in relazione a tale oggetto potrà compiere tutte le operazioni bancarie, commerciali industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e in particolare prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi (sempre non nei confronti del pubblico).

Essa potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, e ciò in via non prevalente e non al fine del collocamento.

Articolo 6 Definizioni

6.1 In aggiunta ad ogni altra definizione contenuta nel presente Statuto, i termini e le espressioni qui di seguito elencati avranno il seguente significato:

“Assemblea”	indica l'assemblea, a seconda dei casi, ordinaria o straordinaria della Società.
“Collegio Sindacale”	indica il collegio sindacale della Società.
“Consiglio Amministrazione”	di indica il consiglio di amministrazione della Società.
“EGM”	indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
“Operazioni correlate con Parti”	indica le operazioni definite come tali dal Regolamento OPC.
“Partecipazione Rilevante”	indica una partecipazione al capitale sociale della Società pari o superiore alle soglie di rilevanza individuate nella Disciplina sulla Trasparenza (come definita nel Regolamento Emittenti EGM).

“Regolamento Emittenti”	indica il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato.
“Regolamento Emittenti EGM”	indica il Regolamento Euronext Growth Milan degli Emittenti pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato.
“Regolamento OPC”	indica il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato.
“Strumenti Convertibili”	indica le obbligazioni convertibili in azioni e gli altri strumenti finanziari, partecipativi o non partecipativi, che conferiscano al relativo portatore il diritto di ricevere o sottoscrivere, in sede di conversione o ad altro titolo, azioni.
“TUF”	indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZARI - LIBRO SOCI - DIRITTO DI RECESSO

Articolo 7 Capitale sociale

- 7.1** Il capitale sociale è di euro 869.959,40 (ottocentosessantanove milanovecentocinquantanove virgola quaranta centesimi), suddiviso in n. 18.422.000 (diciottomilioniquattrocentoventidue mila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale.
- 7.2** L'aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall'Assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
- 7.3** L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, nonché la facoltà di emettere Strumenti Convertibili in azioni, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 7.4** Il capitale sociale può essere aumentato, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, con emissione di azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti patrimoniali e/o amministrativi diversi, nei limiti di legge. Le azioni di

nuova emissione possono essere attribuite ai Soci anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

- 7.5** Gli aumenti di capitale da liberarsi in denaro, anche quando conseguenti ad una riduzione del capitale ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, dovranno avvenire mediante emissione di azioni ordinarie, in numero proporzionale alle azioni ordinarie esistenti al momento della deliberazione, da offrirsi in opzione ai soci in proporzione alle azioni dagli stessi rispettivamente possedute ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà, per l'Assemblea o, in caso di delega, per il Consiglio di Amministrazione, di (i) escludere il diritto di opzione nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile ovvero di (ii) escludere o limitare il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5, 6 e 8, del Codice Civile.
- 7.6** La Società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, Strumenti Convertibili, warrants e altri strumenti finanziari, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto nel presente Statuto.
- 7.7** Nel caso in cui la Società abbia emesso Strumenti Convertibili, i titolari di tali Strumenti Convertibili avranno il diritto di opzione in relazione alle azioni di nuova emissione, in concorso con i soci, ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile.
- 7.8** Le previsioni dei precedenti paragrafi 7.5 e 7.7 trovano applicazione anche in relazione all'emissione di Strumenti Convertibili.
- 7.9** L'Assemblea può deliberare l'assegnazione a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di (i) utili, mediante l'emissione di speciali categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile ovvero (ii) di diversi strumenti finanziari in conformità dell'articolo 2349, comma 2, del Codice Civile.
- 7.10** La Società può, inoltre, acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.
- 7.11** In data 16 dicembre 2024, l'Assemblea ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più *tranches*, per un periodo di cinque anni (e, quindi, entro il 16 dicembre 2029), anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di [nominale] Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di stabilire il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, delle azioni di nuova emissione tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'eventuale andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, nonché delle prassi di mercato, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale.

Articolo 8

Azioni

- 8.1** Tutte le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto *inter vivos* o *mortis causa*.
- 8.2** Le azioni ordinarie attribuiscono ai titolari il diritto a 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società e gli altri diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci ai sensi di legge e del presente Statuto.
- 8.2** Le azioni ordinarie sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF; pertanto, esse si trasferiscono e attribuiscono la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali a norma degli articoli 83-*quater*, 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF.

Articolo 9

Libro soci

- 9.1** La Società tiene, nel rispetto delle norme di legge applicabili, il libro dei soci, in forma cartacea o in forma elettronica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2215-*bis* del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento.
- 9.2** La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle applicabili norme di legge e regolamento, i dati identificativi dei soci che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* del TUF.

Articolo 10

Diritto di recesso

- 10.1** I soci hanno diritto di recedere nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 10.2** Il diritto di recesso non compete ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 10.3** Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché del valore di mercato delle azioni, e comunicato ai soci nei termini di cui all'articolo 2437-*ter*, comma 5, del Codice Civile.
- 10.4** Il diritto di recesso è esercitato dai soci, con comunicazione da inviarsi all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima o, negli altri casi, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto da cui il diritto di recesso derivi.

- 10.5** Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere trasferite, se non nell'ambito e ai fini del procedimento di liquidazione di cui all'articolo 2437-*quater* del Codice Civile.
- 10.6** Il diritto di recesso non può essere esercitato e, laddove già esercitato, è privo d'efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, l'Assemblea revoca la deliberazione che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento della Società con le maggioranze di cui, a seconda dei casi, ai successivi paragrafi 18.1 o 18.2 e 18.3, computate al netto delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso.
- 10.7** Le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso sono liquidate dalla Società secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 2437-*quater* del Codice Civile.

Titolo III

PARTECIPAZIONI RILEVANTI - OPA ENDOSOCIETARIA - REVOCA DELLA QUOTAZIONE

Articolo 11 Partecipazioni rilevanti

- 11.1** A partire dal momento in cui le azioni ordinarie sono ammesse e sino a quando siano negoziate sull'EGM (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni), e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dal TUF in materia di obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.
- 11.2** Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM, i soci che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di Partecipazione Rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.
- 11.3** La comunicazione relativa alle Partecipazioni Rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.
- 11.4** Il diritto di voto inerente le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 11 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.
- 11.5** Le azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza prevista per l'adozione delle deliberazioni, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 18.

Articolo 12 OPA endosocietaria

- 12.1** A partire dal momento in cui le azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni e sino a quando siano negoziate sull'EGM (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni), e sino a che non siano,

eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni attuative contenute nei regolamenti Consob (qui di seguito, la “**Disciplina Richiamata**”).

- 12.2** Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni attuative contenute nei regolamenti Consob, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o dei soci, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.
- 12.3** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) (salva la disposizione di cui al comma 3-quater) e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 12.4** Gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera (b), del TUF non si applicano sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione, e fintanto che la Società si qualifichi come PMI.
- 12.5** L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente ad operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa delibera assembleare – determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 12.6** A partire dal momento in cui le azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, la Società rende applicabile, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione. Gli articoli 108 e 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente Statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.
- 12.7** L'art. 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto o di un'offerta di acquisto totalitaria.

- 12.8** La soglia di cui all'art. 108, comma 1, TUF, è ridotta ad almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale o ad almeno il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.
- 12.9** In tutti i casi in cui gli articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni attuative del Regolamento Emittenti prevedano che Consob determini il corrispettivo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto, tale corrispettivo sarà pari, ove così previsto dalle suddette disposizioni, a quello della offerta pubblica di acquisto totalitaria precedente ovvero, negli altri casi, anche in deroga alle richiamate disposizioni del Regolamento Emittenti, al maggiore tra (i) il prezzo più elevato pagato per l'acquisto di azioni della stessa categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato delle azioni degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto o del minor periodo disponibile.
- 12.10** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 12.11** Resta inteso che le disposizioni di cui al presente articolo 12 si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 13

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni delle azioni

- 13.1** Qualora la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione alla negoziazione sull'EGM delle proprie azioni ordinarie, la Società stessa dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e dovrà altresì informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 13.2** Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale presente in Assemblea per ciascuna categoria di azioni ammesse, senza possibilità di computare maggiorazioni del voto eventualmente previste dal presente Statuto. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni sull'EGM delle proprie azioni ordinarie, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Titolo IV

ASSEMBLEA

Articolo 14

Competenze dell'Assemblea

- 14.1** L'Assemblea rappresenta tutti i soci e delibera, in sede ordinaria o straordinaria, nelle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 14.2** A partire dal momento in cui le azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, l'Assemblea ordinaria è, altresì, competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, le seguenti decisioni del Consiglio di Amministrazione:
- (i) acquisizioni di partecipazioni, aziende, rami d'azienda o altri cespiti di qualsivoglia natura che realizzino un "*reverse take-over*" ai sensi degli articoli 14 e 16 del Regolamento Emittenti EGM; e
 - (ii) cessioni di partecipazioni, aziende, rami d'azienda o altri cespiti di qualsivoglia natura che realizzino un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Emittenti EGM.

Articolo 15 Convocazione

- 15.1** L'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, comma 3 e ss., si riunisce anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.
- 15.2** Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, del Codice Civile, l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
- 15.3** L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal Collegio Sindacale a norma di legge.
- 15.4** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; detto termine può essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze legate all'oggetto e alla struttura della Società lo richiedano.
- 15.5** L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, alternativamente, su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta tra "Il Sole 24 Ore"/"Milano-Finanza"/"Italia Oggi"/"Corriere della Sera"/"La Repubblica", nonché sul sito internet della Società. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; nel qual caso sarà necessario indicare l'identificativo della stanza virtuale della piattaforma utilizzata) dell'adunanza, nonché dei luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, l'elenco delle materie da trattare e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Articolo 16

Legittimazione all'intervento e al voto - Deleghe di voto

- 16.1** La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 16.2** I soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare per delega scritta da altri, anche non soci, ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione.
- 16.3** La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato anche in via esclusiva, al quale i soci possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- 16.4** La Società può prevedere, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ove consentito dalla e ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 16.5** Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma, e ove previsto e/o consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, Notaio, rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

Articolo 17

Presidente e Segretario dell'Assemblea - verbalizzazione

- 17.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, se più d'uno, dal Vice-Presidente più anziano oppure, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.
- 17.2** Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, o da un

Notaio.

- 17.3** Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 17.4** Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio.
- 17.5** Nel caso in cui l'Assemblea si tenga unicamente mediante mezzi di telecomunicazione (ovvero si tenga in più luoghi fisici audio-video collegati tra di loro), il relativo verbale (se redatto per atto pubblico notarile) potrà recare la sottoscrizione del solo Notaio incaricato della sua ricezione.

Articolo 18

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

- 18.1** Fermo quanto diversamente previsto dalle applicabili previsioni di legge e regolamento e dal presente Statuto, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che detengano azioni che attribuiscano la maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti alle azioni emesse e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti. In seconda convocazione e, qualora previste dall'avviso di convocazione, nelle convocazioni successive, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la percentuale dei voti attribuiti dalle azioni detenute dai soci presenti in Assemblea e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti.
- 18.2** Fermo quanto diversamente previsto dalle applicabili previsioni di legge e regolamento e dal presente Statuto, in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che detengano azioni che attribuiscano la, e delibera con il voto favorevole della, maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti alle azioni emesse. In seconda convocazione e, qualora previste dall'avviso di convocazione, nelle convocazioni successive, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che detengano azioni che attribuiscano oltre un terzo dei voti complessivamente spettanti alle azioni emesse e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti.
- 18.3** Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui all'articolo 2351, comma 2, del Codice Civile potranno, in ogni caso, essere adottate soltanto con il voto favorevole di più di un terzo dei voti complessivamente spettanti alle azioni emesse.

Articolo 19

Assemblee speciali dei soci titolari di azioni di categoria

- 19.1** Ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, le deliberazioni dell'Assemblea suscettibili di pregiudicare i diritti attribuiti dal presente Statuto ai soci titolari di una categoria di azioni devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

- 19.2** In prima convocazione, le assemblee speciali dei soci titolari di azioni di categoria sono regolarmente costituite e deliberano con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle azioni della categoria interessata; in seconda convocazione, le assemblee speciali dei soci titolari di azioni di categoria sono regolarmente costituite con la partecipazione di oltre un terzo delle azioni della categoria interessata e deliberano con il voto favorevole di almeno i due terzi delle azioni presenti.
- 19.3** Le decisioni di cui al comma **19.1** che precede, possono essere anche assunte (mediante la manifestazione del voto da parte dei soci titolari di azioni della categoria pregiudicata) nella stessa Assemblea che assume la predetta decisione.

Titolo V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

- 20.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) Amministratori, stabilito dall'Assemblea con deliberazione approvata con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1.
- 20.2** Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dall'articolo 2399 del Codice Civile e dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF e dalla relativa normativa di attuazione, nonché degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Inoltre, almeno 1 (uno) degli Amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF. Il difetto, anche sopravvenuto, di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.
- 20.3** Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del Codice Civile. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 21

Nomina degli Amministratori

- 21.1** Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alla procedura indicata di seguito.
- 21.2** Il diritto di presentare liste di candidati amministratori spetta ai soci titolari di azioni ordinarie che detengano, individualmente o congiuntamente con altri soci titolari di azioni ordinarie, tante azioni che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano, a seconda dei casi, iscritte a libro soci o registrate a favore di ciascun socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata dall'intermediario prodotta al momento del deposito della lista o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della stessa.

- 21.3** Ciascun socio potrà presentare, anche per interposta persona o fiduciaria, una sola lista di candidati Amministratori.
- 21.4** Le liste dovranno essere composte da un numero di candidati pari o inferiore al numero degli Amministratori da eleggere. Ciascun candidato dovrà essere abbinato ad un numero progressivo e potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 21.5** Le liste, sottoscritte dai soci che le presentino, dovranno essere inviate per mezzo di lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata o posta elettronica al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, da questi, depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
- 21.6** Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere inviate e depositate, con le modalità e nel termine di cui al precedente paragrafo 21.5, (i) la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità delle azioni dei soci che presentano la lista (o altro titolo idoneo, tempo per tempo), (ii) le dichiarazioni con le quali i candidati Amministratori accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle applicabili previsioni di legge o regolamento e dallo Statuto e il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalle applicabili previsioni di legge o regolamento e dallo Statuto, (iii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato Amministratore, (iv) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione), (v) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, (vi) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 21.7** Le liste non presentate in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi da 21.2 a 21.6 saranno considerate come invalidamente presentate e non potranno essere sottoposte al voto dei soci.
- 21.8** La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, metterà a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione di cui al precedente paragrafo 21.6.
- 21.9** In sede di Assemblea, ogni socio, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, potrà votare a favore di una sola lista. I voti espressi in violazione del divieto di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 21.10** Alla elezione degli Amministratori, si procede come segue:
- (i) dalla lista che ottenga il maggior numero dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza CdA**") saranno tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tutti gli Amministratori da eleggere meno uno;
 - (ii) dalla lista che ottenga il secondo maggior numero dei voti espressi e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza CdA (la "**Lista di Minoranza CdA**") sarà tratto l'ultimo Amministratore da eleggere, in persona del candidato

indicato col primo numero nella medesima Lista di Minoranza CdA.

Resta, peraltro, inteso che:

- (a)** ai fini dell'elezione degli Amministratori, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime;
- (b)** nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
- (c)** nel caso in cui la Lista di Maggioranza CdA non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli Amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza CdA saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista, e che un Amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza CdA, ai sensi del precedente punto (ii), la nomina dei restanti Amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare da adottarsi con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1;
- (d)** nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione sarà tratto per intero dalla stessa, sempre che ottenga la maggioranza prevista dal precedente paragrafo 18.1 per l'adozione delle delibere dell'Assemblea ordinaria nella relativa convocazione;
- (e)** nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'Assemblea, che delibererà con le maggioranze previste dal precedente paragrafo 18.1, senza osservare il procedimento di cui sopra.

21.11 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Sostituzione degli Amministratori

- 22.1** Qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla loro sostituzione in conformità alle disposizioni che seguono.
- 22.2** Qualora, a seguito della cessazione di uno o più Amministratori, la maggioranza del Consiglio di Amministrazione continui ad essere costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituire, mediante cooptazione di candidati con pari requisiti degli Amministratori cessati, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile. Resta inteso che gli Amministratori così nominati rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea.
- 22.3** Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso sulla base di liste presentate dai soci ai sensi del precedente articolo 21.

- 22.4** Qualora cessino tutti gli Amministratori in carica, il Collegio Sindacale dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori ai sensi dell'articolo 2386, comma 5, del Codice Civile. L'Assemblea provvederà alla nomina dei nuovi Amministratori sulla base di liste presentate dai soci ai sensi del precedente articolo 21. Nelle more della nomina dei nuovi Amministratori, il Collegio Sindacale potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 23 **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

- 23.1** Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente.
- 23.2** Al Presidente competono le attribuzioni previste dall'articolo 2381, primo comma, del Codice Civile e dal presente Statuto.
- 23.3** Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, eleggere anche uno o più Vice-Presidenti, cui spettino le attribuzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento, e nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 **Compenso degli Amministratori**

- 24.1** L'Assemblea stabilisce il compenso spettante agli Amministratori per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, tale compenso dovrà essere determinato in misura eguale per tutti gli Amministratori.
- 24.2** Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un compenso aggiuntivo per gli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ferma restando la facoltà per l'Assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli muniti di particolari cariche. Tale compenso aggiuntivo può essere formato da una parte fissa ed una variabile, correlata al raggiungimento di determinati obiettivi, ovvero consistere nel diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni o altri strumenti finanziari della Società o di società controllate, anche di futura emissione, sulla base di piani di incentivazione o *stock options plans* approvati dall'Assemblea in conformità alle applicabili previsioni di legge e regolamento.
- 24.3** L'Assemblea può, inoltre, riconoscere una indennità per la cessazione del rapporto, da accantonare in un'apposita voce dello stato patrimoniale, calcolata in misura fissa o proporzionale ai risultati di esercizio.
- 24.4** Agli Amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 25 **Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione - Deleghe gestorie**

- 25.1** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto e degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che le applicabili previsioni di legge e regolamento e lo Statuto riservano

all'Assemblea.

- 25.2** Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori, determinando i limiti delle relative deleghe e poteri attribuiti, e costituire al proprio interno un comitato esecutivo o altri comitati aventi funzioni consultive.
- 25.3** Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, il comitato esecutivo e/o gli Amministratori delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni, possono nominare, tra i dipendenti della Società, direttori generali o institori, nonché, anche tra i terzi, procuratori *ad negotia* o speciali, determinandone mansioni e poteri nel rispetto delle limitazioni di legge.
- 25.4** Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire uno o più comitati tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone mansioni e poteri nel rispetto delle limitazioni di legge.
- 25.5** Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalla sue controllate. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il poter di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- 25.6** All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, Cod. Civ..

Articolo 26

Rappresentanza sociale

- 26.1** La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni.
- 26.2** La rappresentanza della Società spetta inoltre agli Amministratori delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri agli stessi attribuiti.
- 26.3** La rappresentanza della Società spetta, altresì, al direttore generale, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri agli stessi conferiti con l'atto di nomina.

Articolo 27

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 27.1** Il Consiglio di Amministrazione, salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, si riunisce presso la sede della Società o in altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) Amministratori o dal Collegio Sindacale.

- 27.2** Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, del Codice Civile, la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e/o il Segretario. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
- 27.3** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente o, se assente o in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età mediante avviso, spedito agli altri Amministratori e ai Sindaci effettivi almeno 3 (tre) giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima del giorno fissato per la riunione, a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata, posta elettronica o altro mezzo con prova del ricevimento. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione) della riunione e/o, nel caso di cui al precedente paragrafo 27.2, del numero di audio-video conferenza e/o dei *link* multimediali a cui potersi collegare.
- 27.4** Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito quando sia presente la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi e nessuno degli Amministratori e dei Sindaci effettivi si opponga alla discussione delle materie trattate, sempre che gli stessi siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le formalità richieste per la convocazione ai sensi del precedente paragrafo 27.3.
- 27.5** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.
- 27.6** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o, se più d'uno, dal Vice-Presidente più anziano oppure, in mancanza, dall'Amministratore designato dalla maggioranza degli Amministratori intervenuti.
- 27.7** Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.
- 27.8** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali comitati endoconsiliari risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.
- 27.9** Nel caso in cui le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano unicamente mediante mezzi di telecomunicazione (ovvero si tengano in più luoghi fisici audio-video collegati tra di loro), il relativo verbale (se redatto per atto pubblico notarile) potrà recare la sottoscrizione del solo Notaio incaricato della sua ricezione.

Articolo 28

Operazioni con Parti Correlate

- 28.1** A seguito dell'ammissione delle azioni alle negoziazioni sull'EGM, il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle Operazioni con Parti Correlate, in conformità alla disciplina prevista dal Regolamento OPC, in quanto richiamata dal Regolamento Emittenti EGM. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di Operazioni con Parti Correlate, Operazioni di Maggiore Rilevanza, Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, Presidi Equivalenti, Soci Non Correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e pubblicata sul relativo sito internet (la "**Procedura**") ed alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o alla stessa sottoposte in presenza di un parere contrario del Comitato per le Operazioni Parti Correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale Comitato o dell'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'Operazione è impedito qualora i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 29

Composizione del Collegio Sindacale

- 29.1** Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea in conformità alle previsioni del successivo articolo 30.
- 29.2** I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. I Sindaci sono rieleggibili.
- 29.3** I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF e dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. Il difetto, anche sopravvenuto, di tali requisiti determina la decadenza dei Sindaci dalla carica. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
- 29.4** Al momento della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai Sindaci.

Articolo 30

Nomina dei Sindaci

- 30.1** I Sindaci sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alla procedura indicata di seguito.
- 30.2** Il diritto di presentare liste di candidati Sindaci spetta ai soci che siano legittimati alla presentazione di liste di candidati Amministratori, ai sensi dei precedenti paragrafi 21.2 e 21.3.
- 30.3** Le liste dovranno essere suddivise in due sezioni - una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente - ed essere composte da un numero di candidati pari o inferiore al numero dei Sindaci da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. I candidati Sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 29.3. Inoltre, il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.
- 30.4** Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste di candidati Sindaci trovano applicazione le previsioni di cui ai precedenti paragrafi da 21.5 a 21.8.
- 30.5** I soci potranno votare per le liste di candidati Sindaci in conformità alle previsioni del precedente paragrafo 21.9.
- 30.6** Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:
- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza CS**") saranno tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della Lista di Maggioranza CS, due dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti da eleggere;
 - (ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Minoranza CS**") saranno tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco effettivo e il restante Sindaco supplente.

Resta, peraltro, inteso che:

- (a) ai fini dell'elezione dei Sindaci, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime;
- (b) nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
- (c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza CS non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Sindaci effettivi e supplenti da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza CS saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista di Maggioranza CS, e che un Sindaco sarà tratto dalla Lista di Minoranza CS, ai sensi del precedente punto (ii), la nomina dei restanti Sindaci avverrà mediante deliberazione assembleare da adottarsi con le maggioranze di cui al precedente

paragrafo 18.1;

- (d) qualora i candidati Sindaci, eletti con le modalità sopra indicate, non siano in possesso dei requisiti previsti dal precedente paragrafo 29.3, i candidati che non siano in possesso di tali requisiti saranno sostituiti, secondo l'ordine progressivo, dai primi candidati in possesso dei requisiti previsti non eletti della stessa lista ovvero, in difetto, dai primi candidati in possesso dei requisiti previsti non eletti della Lista di Minoranza CS o, in mancanza, delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Collegio Sindacale risulti composto da Sindaci in possesso dei requisiti previsti. Qualora detta procedura non assicuri tale esito, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con la maggioranza di cui al precedente paragrafo 18.1, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti;
- (e) nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, il Collegio Sindacale sarà tratto per intero dalla stessa, sempre che ottenga la maggioranza prevista dal precedente paragrafo 18.1, per l'adozione delle delibere dell'Assemblea ordinaria nella relativa convocazione.
- (f) nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste dal precedente paragrafo 18.1, senza osservare il procedimento di cui sopra.

30.7 Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea:

- (i) nel caso in cui sia stata presentata una Lista di Minoranza CS, in persona del Sindaco effettivo tratto da tale Lista di Minoranza CS a norma del punto (ii) del precedente paragrafo 30.6;
- (ii) nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, in persona del Sindaco effettivo tratto da tale lista a norma del punto (e) del precedente paragrafo 30.6 e indicato nella stessa con il numero progressivo più alto;
- (iii) nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, in persona di uno dei Sindaci effettivi nominati dalla stessa Assemblea, con deliberazione approvata con le maggioranze previste dal precedente paragrafo 18.1.

30.8 In caso di cessazione, si procede alla sostituzione dei Sindaci effettivi o supplenti e/o del Presidente cessati ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile, restando inteso che i Sindaci necessari per l'integrazione del Collegio saranno nominati dall'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente paragrafo 18.1, senza osservare il procedimento di cui al precedente paragrafo 30.6.

Articolo 31

Funzioni e riunioni del Collegio Sindacale

- 31.1** Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 31.2** Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa del Presidente o di uno degli altri Sindaci effettivi.

- 31.3** Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 31.4** Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 32 **Revisore legale dei conti**

- 32.1** La revisione legale dei conti della Società è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti in apposito albo a norma delle disposizioni vigenti.
- 32.2** L'incarico di revisore legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'Assemblea, la quale determinerà anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico, con deliberazione approvata con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1.
- 32.3** L'incarico di revisore legale dei conti ha durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Titolo VII

BILANCI - SCIOGLIMENTO

Articolo 33 **Bilancio e documenti contabili**

- 33.1** L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 33.2** Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, oltre agli ulteriori documenti contabili previsti dalle previsioni di legge e regolamento tempo per tempo applicabili, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 34 **Utili, dividendi e altre distribuzioni**

- 34.1** I soci hanno diritto, proporzionalmente alle azioni possedute, ad una frazione degli utili netti annuali distribuiti in base alla delibera dell'Assemblea e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.
- 34.2** L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, prelevata la quota del 5 (cinque) per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è destinato ai soci a titolo di dividendo ovvero accantonato a riserva, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.
- 34.3** Ricorrendo i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, deliberare la distribuzione ai soci di acconti sul dividendo alle condizioni e nei limiti dell'articolo 2433-bis del Codice Civile.
- 34.4** L'Assemblea, ordinaria o straordinaria secondo competenza, può in ogni tempo deliberare la distribuzione ai soci delle riserve risultanti dal bilancio ovvero formate mediante apporti dei soci, in quanto disponibili, in denaro o in

natura, purché sia in tal caso assicurato il rispetto del principio della parità di trattamento, nonché l'assegnazione ai soci di azioni, strumenti finanziari o altri diritti nei confronti della Società.

- 34.5** Il pagamento dei dividendi o degli acconti sui dividendi e le ulteriori distribuzioni o assegnazioni ai soci vengono effettuati nei termini e con le modalità determinate dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, secondo competenza. I dividendi e le altre distribuzioni non riscossi si prescrivono a favore della Società secondo le norme del Codice Civile.

Articolo 35 **Scioglimento e liquidazione della Società**

- 35.1** La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
- 35.2** In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, in conformità all'articolo 2487 del Codice Civile.

Articolo 36 **Norme di rinvio**

- 36.1** Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le pertinenti norme di legge e di regolamento, ivi incluse le disposizioni del Regolamento Emittenti EGM nella sua versione tempo per tempo in vigore.